

**Scambio di note del 24 dicembre 1929
fra la Svizzera e la Germania
concernente la dichiarazione di esecutività
delle decisioni giudiziarie relative alle spese**

0.274.181.368

Entrato in vigore il 1° gennaio 1930
(Stato 1° gennaio 1930)

Con Scambio di note 24 dicembre 1929 la Svizzera e la Germania hanno concluso un Accordo nel senso dell'articolo 18 capoverso 3, della Convenzione dell'Aja relativa alla procedura civile¹. Le disposizioni dell'Accordo sono le seguenti:

La domanda intesa a far dichiarare esecutiva una decisione giudiziaria relativa alle spese processuali, pronunciata in uno dei due Stati (art. 18 della Convenzione internazionale dell'Aja sulla procedura civile, del 17 lug. 1905²), va presentata, nell'altro Stato, dal creditore delle spese direttamente all'autorità competente.

CS 12 308

- ¹ RS **0.274.11**. Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS **0.274.12**).
- ² RS **0.274.11**. Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS **0.274.12**).

